

GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE n. 14400

Oggetto: approvazione della proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, co. 11 del d.lgs. n. 50/2016, per la durata massima di 6 (sei) mesi, dal 01.10.2025 al 31.03.2026, del contratto rep. n. 110/2021 stipulato con la CAEN S.p.A., per la fornitura a catalogo di materiale elettronico scientifico, suddivisa in tre lotti – Lotto 1: CIG n. 869303683D - Lotto 2: CIG n. 8693158CE9 - Lotto 3: CIG 86931641E

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita a Roma in data 30.09.2025,

Richiamati

- la precedente deliberazione n. 12890 del 15.09.2021, con la quale è stata affidata alla CAEN S.p.A. la procedura aperta finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, della durata di quattro anni, per la fornitura a catalogo di materiale elettronico scientifico, suddivisa in tre lotti, come di seguito specificato:
 - Lotto 1 - strumentazione elettrica ed elettronica di alimentazione per esperimenti di fisica, ai prezzi unitari e alle altre condizioni economiche indicate dalla Società nella propria offerta economica, per un importo massimo stimato di € 5.000.000,00, oltre IVA al 22%;
 - Lotto 2 - sistemi elettronici modulari per il processamento di segnali analogici per esperimenti di fisica, ai prezzi unitari e alle altre condizioni economiche indicate dalla Società nella propria offerta economica, per un importo massimo stimato di € 4.000.000,00, oltre IVA al 22%;
 - Lotto 3 - sistemi elettronici modulari per il processamento di segnali digitali per esperimenti di fisica, ai prezzi unitari e alle altre condizioni economiche indicate dalla Società nella propria offerta economica, per un importo massimo stimato di € 2.500.000,00, oltre IVA al 22%;
- il relativo contratto, stipulato in data 07.12.2021, ed iscritto nel Repertorio Generale dei contratti dell'INFN al n. 110/2021;
- il relativo atto aggiuntivo di modifica del suddetto contratto, iscritto nel Repertorio generale dei Contratti al n. 115/2021, che prevede che l'art. 4 del contratto stesso "Durata dell'Accordo e termini di consegna" deve considerarsi così sostituito "[...] Il presente Accordo avrà durata pari a 48 (quarantotto) mesi, con decorrenza iniziale dal 01.10.2021 come indicato nel Verbale di avvio anticipato delle attività sottoscritto dall'IMPRESA in data 29.09.2021. [...]";
- il par. 4.1.2 del Disciplinare di gara che prevede che "La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, massimo tempo previsto 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni";

Premesso che

- con nota del 10.09.2025 (All. 1), la Società CAEN S.p.A., ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare la proroga del contratto in oggetto per la durata massima di 6 (sei) mesi;
- con relazione del 16.09.2025 (All. 2), la Responsabile Unica del Procedimento, dott.ssa Michela



Pischedda, ritiene che, al fine di garantire la continuità della fornitura nelle more dell'indizione della nuova procedura di gara volta all'individuazione del nuovo contraente, sia necessario prorogare il contratto in essere con la Società CAEN S.p.A. per ulteriori 6 (sei) mesi, dal 01.10.2025 al 31.03.2026;

- con nota del 17.09.2025 (All. 3), il Direttore Generale dell'INFN, dott. Attilio Gaetano Sequi, chiede di prorogare il contratto sopra descritto, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del d.lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 (sei) mesi, dal 01.10.2025 al 31.03.2026;

Accertato che la somma relativa alla proroga tecnica in oggetto non comporta alcun aumento di spesa a carico dell'INFN, poiché l'importo corrispondente ai 6 mesi di proroga tecnica trova copertura nelle rimanenze economiche non ancora utilizzate dall'INFN, già accertate con la deliberazione n. 12890 del 15.09.2021, come attestato nella relazione della RUP sopra richiamata;

Visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni indicate in premessa, la proroga tecnica del contratto rep. n. 110/2021 stipulato con la Società CAEN S.p.A., avente ad oggetto la fornitura a catalogo di materiale elettronico scientifico per l'INFN per ulteriori 6 (sei) mesi, dal 01.10.2025 al 31.03.2026.

Titolario	Servizio Gare e Contratti - Approvazione proroga tecnica contratto rep. 110/2021		
Data GE	30.09.2025	Data CD	
Componente di Giunta competente	Diego Bettoni - Sandra Malvezzi		
Persona Referente	Giuseppe Telesca - Maria Piccolo		
Struttura Proponente	INFN		
Direzione AC che ha curato l'istruttoria	DAF		
Tipologia di Atto (breve descrizione)	approvazione della proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, co. 11 del d.lgs. n. 50/2016, per la durata massima di 6 (sei) mesi, dal 01.10.2025 al 31.03.2026, del contratto rep. n. 110/2021 stipulato con la CAEN S.p.A., per la fornitura a catalogo di materiale elettronico scientifico, suddivisa in tre lotti – Lotto 1: CIG n. 869303683D - Lotto 2: CIG n. 8693158CE9 - Lotto 3: CIG 86931641E		
costo complessivo	0,00 €		
Allegato 1	Nota accettazione CAEN		
Allegato 2	Relazione RUP		
Allegato 3	Nota Direttore Generale INFN		
Note o riferimenti Atti precedenti	delibera indizione GE n. 12890 del 15.09.2021 - contratto rep. 110/2021 - atto aggiuntivo di modifica rep. n. 115/2021		

Spett.

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Via E.
Fermi, 54 - 00044 Frascati
(RM)

Viareggio, 10 settembre 2025

c.a. RUP Dott.ssa Michela PISCHEDDA

Oggetto: Gara/contratto di cui alla procedura aperta, approvata con deliberazione della Giunta Esecutiva dell'INFN n. 12890 del 15.09.2021 per la fornitura a catalogo di materiale elettronico scientifico per tutte le Strutture dell'INFN, lotto 1 CIG n. 869303683D, lotto 2 CIG n. 8693158CE9, lotto 3 CIG n. 86931641E0. Comunicazione

Gent.ma Dott.ssa Pischedda,

A mezzo della presente ed a seguito di contatti per le vie brevi, comunichiamo la nostra disponibilità ad una proroga tecnica del contratto per 6 mesi.

In attesa del vs cortese riscontro, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.

CAEN SPA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Bologna li, 16/09/2025

Alla Giunta esecutiva dell'INFN
Al Direttore Generale INFN
Al Direttore del Servizio Gare e Contratti
e p.c.:
Al Direttore Direzione Amministrazione Finanza e Controllo
Al Direttore Servizio RUP e Acquisti Centralizzati

OGGETTO: Richiesta Proroga tecnica di 6 mesi dell'accordo quadro CAEN Spa per la fornitura a catalogo di materiale elettronico scientifico per tutte le strutture dell'INFN, per la durata di quattro anni, divisa in 3 lotti
Gara GE n. 12730/21 - aggiudicata con GE n. 12890 del 15/09/2021.
Lotto 1: CIG 869303683D
Lotto 2: CIG 8693158CE9
Lotto 3: CIG 86931641E0
Nuova scadenza contrattuale 31/03/2026.

Con la presente la sottoscritta, Dr.ssa Michela Pischedda, in qualità di RUP del contratto di Accordo Quadro in essere tra INFN e la CAEN SPA.

Vista la risposta positiva della ditta per una proroga tecnica di 180 gg oltre il 1/10/2025 necessaria all'Istituto per garantire la continuità del servizio nella moratoria della conclusione della preparazione ed esecuzione di una nuova procedura di gara (All. 1).

Chiede con urgenza l'autorizzazione ad una proroga tecnica di 6 mesi dal 1/10/2025 al 31/03/2026.

Il valore del contratto non subisce aumenti in quanto l'eventuale fabbisogno dei sei mesi di proroga sono ampiamente coperti dalle rimanenze economiche (colonna gialla) ancora non utilizzate dalle sedi INFN, vedi la situazione contabile all'8/09/2025 di seguito riportata:

Massimali Gara	Imponibile annuo	Imp. Quadriennale	Rimanenza	importo 08/09/25
Lotto 1	€ 1.250.000,00	€ 5.000.000,00	€ 2.652.379,69	2.347.620
Lotto 2	€ 1.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 1.533.305,32	2.466.695
Lotto 3	€ 625.000,00	€ 2.500.000,00	€ 1.434.379,88	1.065.620
Totale:	€ 2.875.000,00	€ 11.500.000,00	€ 5.620.064,89	5.879.935

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo i miei migliori saluti

Il Responsabile Unico del Provvedimento
(Dr.ssa Michela Pischedda)

All: CAEN Risposta positiva alla proroga tecnica



Al Presidente INFN
Prof. Antonio Zoccoli

Servizio Gare e Contratti
Dott.ssa Maria Piccolo

**OGGETTO: “Fornitura a catalogo di materiale elettronico scientifico per tutte le Strutture INFN” _ Lotto 1 CIG 869303683D, Lotto 2 CIG 8693158CE9 e Lotto 3 CIG 8693141E0
RICHIESTA PROROGA TECNICA**

Caro Presidente,

con deliberazione della Giunta Esecutiva n.12890 del 15.09.2021, è stata affidata alla CAEN S.p.A. la fornitura a catalogo di materiale scientifico per tutte le Strutture.

Come si evince dalla nota del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la CAEN S.p.A., a fronte della richiesta di proroga tecnica per ulteriori 6 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha acconsentito a prorogare la scadenza alle medesime condizioni contrattuali ed economiche del Contratto originario.

Pertanto, il Contratto che ne deriva dalla proroga avrà la durata di 6 (sei) mesi, con decorrenza dal 1° ottobre 2025 e scadenza al 31 marzo 2026.

La proroga è finalizzata a garantire a tutte le Strutture INFN la continuità della fornitura nelle more dell'espletamento della procedura di gara ai fini dell'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Dalla nota del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), si evince, altresì, che il valore del Contratto non subisce alcuna variazione in aumento in quanto l'eventuale fabbisogno relativo ai 6 mesi di proroga sono ampliamenti coperti dalle rimanenze economiche ancora non utilizzate dalle sedi INFN.

Cordialmente

Attilio Gaetano Sequi



ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 12890

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma in data 15.09.2021,

- vista la propria deliberazione n. 12730 del 17.03.2021 con la quale è stata indetta una gara, in ambito comunitario, a procedura aperta, per l'affidamento di un accordo quadro, della durata di quattro anni, con un unico operatore economico, per la fornitura a catalogo di materiale elettronico scientifico, suddivisa in tre lotti, come di seguito specificato:
 - Lotto 1: strumentazione elettrica ed elettronica di alimentazione per esperimenti di fisica, per un importo massimo stimato di € 5.000.000,00, oltre IVA al 22%;
 - Lotto 2: sistemi elettronici modulari per il processamento di segnali analogici per esperimenti di fisica, per un importo massimo stimato di € 4.000.000,00, oltre IVA al 22%;
 - Lotto 3: sistemi elettronici modulari per il processamento di segnali digitali per esperimenti di fisica, per un importo massimo stimato di € 2.500.000,00, oltre IVA al 22%;
- visto il bando di gara pubblicato nella G.U.U.E. n. 2021/S 085-219055 del 03.05.2021 e nella G.U.R.I. - V Serie Speciale "Contratti Pubblici" - n. 51 del 05.05.2021;
- vista la nota del 03.08.2021, con la quale la dott.ssa Michela Pischedda, Responsabile Unico del Procedimento, trasmette i verbali di gara, allegati alla presente deliberazione come parti integranti e sostanziali;
- preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, nel I verbale di gara, ha attestato che gli operatori economici che hanno presentato offerta, per tutti e tre i lotti, sono due: C.A.E.N. S.p.A. e INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY S.c.a.r.l., ma che soltanto la C.A.E.N. S.p.A. ha prodotto tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica richiesta per la gara;
- preso atto, pertanto, che la INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY S.c.a.r.l., è stata esclusa dalla procedura di gara;
- considerato che la procedura di gara è stata espletata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che la graduatoria finale, distinta per ciascun lotto, sulla base delle offerte pervenute, è la seguente:

Lotto 1 - strumentazione elettrica ed elettronica di alimentazione per esperimenti di fisica:

- 1) C.A.E.N. S.p.A.: punti 93,80 di cui:

- punti 63,80, offerta tecnica;
- punti 30,00, offerta economica;

Lotto 2 - sistemi elettronici modulari per il processamento di segnali analogici per esperimenti di fisica:

1) C.A.E.N. S.p.A.: punti 91,50 di cui:

- punti 61,50, offerta tecnica;
- punti 30,00, offerta economica;

Lotto 3 - sistemi elettronici modulari per il processamento di segnali digitali per esperimenti di fisica:

1) C.A.E.N. S.p.A.: punti 95,70, di cui:

- punti 65,70, offerta tecnica;
- punti 30,00, offerta economica;

- considerato, pertanto, che la Commissione di gara propone quale aggiudicatario dei tre lotti sopra indicati la Società C.A.E.N. S.p.A.;
- tenuto conto che le spese relative all'acquisto della fornitura in argomento saranno impegnate pro-quota nei capitoli: U2020105001 (attrezzature scientifiche) - U1030102007 (materiali tecnici specialistici non sanitari) – U1030102008 (strumenti tecnici specialistici non sanitari) – U1030102999 (altri beni e materiali di consumo), nei rispettivi esercizi finanziari di riferimento;
- visto l'articolo 14 co. 5 dello Statuto dell'INFN, secondo cui la Giunta Esecutiva delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture;

D E L I B E R A

1. di approvare la procedura di gara illustrata in narrativa e di affidare la fornitura a catalogo di materiale elettronico scientifico, suddivisa in tre lotti, come di seguito specificato:
 - Lotto 1 - strumentazione elettrica ed elettronica di alimentazione per esperimenti di fisica, alla C.A.E.N. S.p.A., ai prezzi unitari e alle altre condizioni economiche indicate dalla Società nella propria offerta economica, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per un importo massimo stimato di € 5.000.000,00, oltre IVA al 22%;
 - Lotto 2 - sistemi elettronici modulari per il processamento di segnali analogici per esperimenti di fisica, alla C.A.E.N. S.p.A., ai prezzi unitari e alle altre condizioni economiche indicate dalla Società nella propria offerta economica allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per un importo massimo stimato di € 4.000.000,00, oltre IVA al 22%;
 - Lotto 3 – sistemi elettronici modulari per il processamento di segnali digitali per esperimenti di fisica, alla C.A.E.N. S.p.A., ai prezzi unitari e alle altre

condizioni economiche indicate dalla Società nella propria offerta economica allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per un importo massimo stimato di € 2.500.000,00, oltre IVA al 22%;

2. di demandare ai Direttori delle Strutture interessate l'assunzione dei relativi impegni di spesa all'atto dell'emissione degli ordini di acquisto che andranno a gravare su seguenti capitoli di spesa presenti nei bilanci delle strutture dell'INFN:
- capitoli U2020105001 (attrezzature scientifiche), U1030102007 (materiali tecnici specialistici non sanitari), U1030102008 (strumenti tecnici specialistici non sanitari), U1030102999 (altri beni e materiali di consumo), nei rispettivi esercizi finanziari di riferimento;
3. di subordinare l'efficacia del presente atto all'accertamento dell'insussistenza, a carico della C.A.E.N. S.p.A., delle cause di divieto, sospensione, o decadenza di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ed alla verifica in capo alla suddetta Società dei requisiti di partecipazione alla gara.

costitutiva di diritti di sorta in capo all'IMPRESA verso l'INFN;

- che l'IMPRESA ha prestato garanzia fideiussoria di € 250.000,00, mediante Polizza fideiussoria n.410225053 emessa Generali Italia spa il 05.10.2021 per il Lotto 1;

- che l'IMPRESA ha prestato garanzia fideiussoria di € 200.000,00, mediante Polizza fideiussoria n.410225054, emessa Generali Italia S.p.A il 05.10.2021 per il Lotto 2;

- che l'IMPRESA ha prestato garanzia fideiussoria di € 125.000,00, mediante Polizza fideiussoria n.410225055, emessa Generali Italia S. p. A. il 05.10.2021 per il Lotto 3;

- che l'IMPRESA ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Atto la quale, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;

- che sono state effettuate le verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara;

- che l'INFN, per mezzo della Banca Dati Nazionale Antimafia, con nota n. PR_LUUTG_Ingresso_0058728_20211117 ha inoltrato la richiesta di informazioni prescritta dall'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- che nelle more dell'espletamento degli accertamenti di legge, l'INFN ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui al comma 3 dell'art. 92 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. per procedere alla stipula del presente atto. Qualora venissero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, l'INFN potrà recedere dal Contratto ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 92;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati - Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente Atto, ivi in-

clusi, la deliberazione di aggiudicazione della Giunta Esecutiva dell'INFN n. 12890 del 15.09.2021 e relativi allegati, il Capitolato Tecnico, l'Offerta tecnica ed economica dell'IMPRESA, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro. La prestazione formante oggetto del presente Contratto non prevede rischi da interferenza.

Art. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile - L'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto è regolata:

- a) dalle clausole e dagli allegati del presente Contratto;
- b) dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- c) dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti;
- d) dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'INFN, adottato dal Consiglio Direttivo dell'INFN con deliberazione n. 12562 del 26 novembre 2012;
- e) dalle norme in materia di Amministrazione del Patrimonio e Contabilità di Stato;
- f) dal Codice Civile;
- g) dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- h) dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- i) dalla Legge 14 Giugno 2019, n. 55 di conversione del D.L. n. 32/2019;
- j) dalla Legge 11 Settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. n. 76/2020 come modificata dalla Legge 29 Luglio n. 108 2021 di conversione del D. L. 77/2021;
- k) D.M. n. 49 del 7 marzo 2018;
- l) dalle restanti disposizioni normative e regolamentari, applicabili in materia

di appalti pubblici.

Art. 3 - Oggetto del Contratto - Oggetto del presente Contratto è la fornitura di:

Lotto 1 - strumentazione elettrica ed elettronica di alimentazione per esperimenti di fisica, ai prezzi unitari e alle altre condizioni tecniche ed economiche indicate dalla Società, per un importo massimo stimato di € 5.000.000,00, (cinquemilioni/00) oltre IVA al 22%; con la scontistica indicata al punto E dell'offerta economica presentata.

Lotto 2 - sistemi elettronici modulari per il processamento di segnali analogici per esperimenti di fisica, ai prezzi unitari e alle altre condizioni tecniche ed economiche indicate dalla Società per un importo massimo stimato di € 4.000.000,00, (quattromilioni/00) oltre IVA al 22%; con la scontistica indicata al punto D dell'offerta economica presentata.

Lotto 3 – sistemi elettronici modulari per il processamento di segnali digitali per esperimenti di fisica, ai prezzi unitari e alle altre condizioni economiche indicate dalla Società, per un importo massimo stimato di € 2.500.000,00, (duemilioneicinquacentomila/00)oltre IVA al 22%; con la scontistica indicata al punto E dell'offerta economica presentata.

La composizione dettagliata della fornitura è esclusivamente quella elencata nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica presentata dall'IMPRESA in sede di gara.

Art. 4 – Durata del Contratto e Termini di consegna - I prodotti da fornire, indicati al precedente articolo 3, dovranno essere consegnati secondo i tempi e le modalità che verranno concordate in sede di attuazione dei singoli appalti specifici. Il presente Accordo avrà una durata pari a 48 (quarantotto) mesi, con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto. L'Accordo si concluderà in ogni caso al raggiungimento dell'importo massimo indicato al successivo art. 5 per ogni singolo Lotto.

Art. 5 - Corrispettivo - L'INFN corrisponderà all'IMPRESA i seguenti importi massimi complessivi distinti per singolo Lotto:

Lotto 1: importo massimo complessivo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) oltre IVA al 22%, che sarà versata secondo quanto previsto in materia di split payment dall'art. 17 ter del d.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.. Il costo complessivo a carico dell'INFN è quindi pari a € 6.100.000,00 (seimilionicentomila/00).

Lotto 2: importo massimo complessivo di € 4.000.000,00 (quattromilioni/00), oltre IVA al 22%, che sarà versata secondo quanto previsto in materia di split payment dall'art. 17 ter del d.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.. Il costo complessivo a carico dell'INFN è quindi pari a € 4.880.000,00 (quattromilionioctocentoottantamila/00) .

Lotto 3: importo massimo complessivo di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), oltre IVA al 22%, che sarà versata secondo quanto previsto in materia di split payment dall'art. 17 ter del d.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.. Il costo complessivo a carico dell'INFN è quindi pari a € 3.050.000,00 (tremilionicinquantamila/00) .

I corrispettivi si intendono comprensivi di ogni onere, obbligo e utile e comunque idonei alla regolare esecuzione dell'accordo quadro oggetto del presente Contratto. Gli oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenze sono pari a 0 (zero), per tutti i Lotti.

Art. 6 - Aumenti e diminuzioni - L'INFN, ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può ammettere variazioni al contratto, in aumento o in diminuzione; nel caso in cui la variazione sia fino alla concorrenza massima di un quinto del corrispettivo contrattuale indicato al precedente art. 5, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'IMPRESA non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e si impegna a eseguire le prestazioni alle stesse condizioni del contratto principale. Oltre tale limite l'IMPRESA ha facoltà di risolvere il contratto

Art. 7 - Revisione Periodica del Corrispettivo - Con riferimento all'art. 116, comma

1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si conviene che la revisione periodica del

prezzo, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, è riferita alla seguente formula:

$P = P_o (0,2 + 0,8(L/L_o))$ dove P=Prezzo revisionato;

P_o =Prezzo unitario quotato in gara (listino e costi dei servizi);

L= Indice ISTAT(FOI) Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed im-

piegati in vigore l'anno successivo nello stesso mese di presentazione delle offerte;

L_o =indice ISTAT (FOI) Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed

impiegati in vigore al momento di presentazione delle offerte.

L'IMPRESA dovrà richiedere per iscritto, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), la revisione e questa dovrà essere autorizzata dal RUP. A tale scopo

l'IMPRESA dovrà produrre un documento riepilogativo con l'indicazione della ta-

bella dei codici ISTAT di riferimento, con l'indicazione del coefficiente (positivo o

negativo) e del calcolo da applicare come revisione dei prezzi a catalogo dei beni e

dei servizi ad ogni scadenza prevista.

Art. 8 - Obblighi a carico dell'IMPRESA - Per il personale impiegato a qualsiasi

titolo nel presente appalto, l'IMPRESA si impegna ad ottemperare nei confronti dei

propri dipendenti e collaboratori, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposi-

zioni legislative, regolamentari e di CCNL di categoria, in materia di retribuzione,

previdenza, assistenza e assicurazione con esclusione di qualsiasi responsabilità da

parte dell'INFN. L'IMPRESA si obbliga all'osservanza delle norme e delle disposi-

zioni legislative in materia di prevenzione dagli infortuni e di igiene sul lavoro, im-

partendo ai propri dipendenti e collaboratori precise istruzioni sui rischi specifici esi-

stenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare la loro attività. In parti-

colare, l'IMPRESA si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni con-

trattuali, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. L'IMPRESA si obbliga, altresì, per quanto compatibile, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento in materia di anticorruzione del personale INFN, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'INFN. L'IMPRESA dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del predetto Codice; nelle ipotesi di grave violazione delle disposizioni ivi contenute, l'INFN si riserva la facoltà di risolvere il contratto. L'IMPRESA si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti dell'INFN, pena l'obbligo di restituzione dei compensi illegittimamente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Art. 9 - Modalità di esecuzione - Le condizioni e le modalità di esecuzione dell'appalto saranno esclusivamente quelle elencate nei documenti di gara accettati dall'IMPRESA e nell'offerta tecnica presentata dall'IMPRESA in sede di gara, che si impegna formalmente ad eseguire l'appalto alle condizioni e con le modalità previste nei citati documenti.

Art. 10 - Subappalto - Non essendo stata dichiarata in sede di offerta dall'IMPRESA la volontà di subappaltare parte della fornitura, il subappalto non è ammesso per nessuno dei Lotti oggetto del presente contratto.

Art. 11 - Cessione del Contratto - È fatto divieto all'IMPRESA di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto pena la nullità della cessione medesima.

Art. 12 - Penali - Nel caso di inadempienze o di ritardi nell'esecuzione del presente Contratto, l'IMPRESA sarà tenuta al pagamento di una penale pari a quelle indicate al punto 4. delle Condizioni Contrattuali. Al raggiungimento complessivo dell'ammontare delle penali pari al 5% del valore del contratto, si

procederà alla risoluzione dello stesso da parte dell'INFN. L'applicazione delle penali non preclude all'INFN il diritto di agire per il risarcimento degli eventuali maggiori danni o per l'eventuale risoluzione del Contratto, se l'ammontare delle penali dovesse raggiungere l'importo della garanzia fideiussoria.

Art. 13 - Garanzia definitiva - L'IMPRESA ha presentato, per ogni singolo lotto, garanzia definitiva come in premessa, che sarà svincolata nei modi e nei tempi previsti all'art. 103, comma 5 terzo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'IMPRESA si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del presente Contratto e a reintegrarla, ove l'INFN se ne dovesse avvalere, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro entro il termine sopra indicato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

Art. 14 - Verifica di conformità, fatturazione e pagamenti – Il pagamento, del saldo finale avverrà, a seguito della verifica finale della conformità della fornitura resa, in accordo a quanto previsto dall'art. 102 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Le fatture relative alle consegne e i servizi prestati per i singoli appalti specifici dovranno essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il Codice Univoco relativo alla sede INFN che predisporrà l'Appalto Specifico sul presente Accordo Quadro. Il pagamento sarà effettuato previa autorizzazione del RUP incaricato del singolo appalto specifico.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113 bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche che l'IMPRESA provvederà ad indicare alla struttura dell'INFN titolare dell'appalto specifico e al RUP, entro 7 (sette) giorni dalla data della sua accensione. L'IMPRESA dovrà inol-

tre comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di esso. Ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'IMPRESA

si obbliga, anche nei confronti di eventuali subcontraenti, subappaltatori, a garantire

la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto (Lotto 1 CIG n.

869303683D, Lotto 2 CIG n. 8693158CE9 e Lotto 3 CIG 86931641E) pena la riso-

luzione del contratto. Il pagamento sarà subordinato alla verifica d'ufficio della rego-

larità contributiva dell'IMPRESA nonché, alle verifiche previste dall'art. 48 bis del

d.P.R. n. 602/1973 e s.m.i., da parte dell'INFN. L'IMPRESA si impegna a comuni-

care tempestivamente all'INFN le eventuali variazioni delle coordinate bancarie,

esonero l'INFN, in difetto di tale notifica, da ogni responsabilità per i pagamenti

eseguiti, anche ove le predette variazioni siano pubblicate nei modi di legge.

Art. 15 - Garanzia della fornitura - L'IMPRESA garantisce le forniture oggetto del

presente Contratto per la durata di 12 (dodici) mesi dalla data del collaudo e/o messa

in servizio. L'IMPRESA si impegna a sostituire a sua cura e spese quelle parti della

fornitura che, per difetto di lavorazione e/o qualità di materiale, risultassero non ido-

nee o difettose, nonché ad effettuare tutte le prestazioni conseguenti.

Art. 16 - Composizione societaria - L'IMPRESA si impegna a comunicare all'INFN

le eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due

per cento) rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del Contratto, ai

sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal DPCM n. 187/1991. L'inosservanza di

tale obbligo determina la risoluzione di diritto del Contratto, salvo il risarcimento

degli eventuali danni subiti dall'INFN.

Art. 17 - Risoluzione e recesso - L'INFN si riserva il diritto di risolvere il presente

Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile con comunicazione

scritta da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento (a/r) o mediante posta

elettronica certificata (PEC), con un preavviso di 20 (venti) giorni, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 67 e seguenti del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto, nonché per violazioni gravi degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

b) per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 (Subappalto), 11 (Cessione del contratto), 14 (Verifica di conformità, fatturazione e pagamenti), 15 (Garanzia della fornitura), 16 (Composizione societaria), 21 (Riservatezza) e 22 (Trattamento dei Dati);

c) per l'intervenuto accertamento in via definitiva di violazioni gravi alla normativa previdenziale ed assicurativa, nonché al pagamento di imposte e tasse. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti dell'INFN al risarcimento di eventuali ulteriori danni e all'incameramento della garanzia fideiussoria. L'INFN si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'IMPRESA mediante raccomandata con avviso di ricevimento (a/r) o mediante posta elettronica certificata (PEC). In caso di recesso all'IMPRESA, spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione sino ad allora resa, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel presente Contratto, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, in ossequio a quanto previsto dall'art. 109 co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 18 - Foro competente - Per qualunque controversia diretta o indiretta in ordine

all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 19 - Spese contrattuali - Sono a carico dell'IMPRESA tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese le spese relative all'imposta di bollo. Le spese per la registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della parte richiedente. L'IVA nella misura di legge è a carico dell'INFN. Il presente Accordo Quadro è stipulato nella forma della scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86 e s.m.i..

Art. 20 - Esecuzione del contratto - La funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del presente Accordo Quadro è affidata alla Dr.ssa Michela Pischeda dipendente dell'INFN. La Struttura dell'INFN che provvederà ad attivare un singolo appalto specifico provvederà alla nomina del RUP locale individuato tra i propri dipendenti dandone comunicazione alla Ditta aggiudicataria. Le singole sedi INFN che nomineranno il RUP degli appalti specifici provvederanno anche alla nomina del Direttore dell'Esecuzione (DEC) ove necessario.

Art. 21 - Riservatezza - L'IMPRESA si impegna a consegnare all'INFN, per ciascun lotto, il catalogo cartaceo generale comprensivo di prezzi, in seguito indicato come LISTINO. L'INFN si impegna a:

- tenere riserbo sulle informazioni di LISTINO, a conservarle con misure di sicurezza ed un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate e a garantire un'adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione e/o l'utilizzo non autorizzati;
- consentire l'accesso alle informazioni del LISTINO a coloro che devono utilizzarle per gli scopi del presente Accordo Quadro, previo avviso sulla natura riservata delle informazioni ivi contenute e divieto di diffusione, di ripro-

duzione e/o utilizzo non autorizzati.

L'IMPRESA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza che siano classificati come tali; di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'INFN ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che l'IMPRESA sarà tenuta a risarcire tutti gli ulteriori danni che dovessero derivare all'INFN.

Art. 22 - Trattamento dei Dati - Le Parti si impegnano a trattare i dati personali forniti o comunque raccolti, relativi al presente rapporto contrattuale e al personale coinvolto, in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, le parti si impegnano a trattare i dati personali raccolti, anche con l'uso di strumenti informatici, esclusivamente per la gestione del rapporto contrattuale; il mancato conferimento preclude la stipula del contratto.

I dati personali necessari alla stipula ed all'esecuzione del contratto sono trattati soltanto dal personale autorizzato al trattamento dei singoli contraenti e dai soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento e non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dall'Unione europea. I dati sono conservati per la durata del rapporto contrattuale; successivamente saranno trattenuti ai soli fini di archiviazione.

I contraenti garantiscono reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Titolare del Trattamento per l'INFN: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: email: presidenza@presid.infn.it; Responsabile della Protezione dei Dati: email:

dpo@infn.it .

Titolare del Trattamento per l'IMPRESA: [REDACTED]

Responsabile della protezione dei Dati: [REDACTED]

[REDACTED]

Art. 23 - Efficacia del contratto - Il presente Contratto viene sottoscritto digitalmente ad unico effetto. È impegnativo per l'IMPRESA sin dalla data di sottoscrizione, ma diventerà impegnativo per l'INFN solo dopo la sottoscrizione da parte del suo Legale Rappresentante. Le Parti contraenti, prima di sottoscrivere il presente Contratto, lo dichiarano conforme alla propria volontà.

CAEN S. p. A.

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Prof. Antonio ZOCCOLI

Firmato da
Antonio Zoccoli
IT
in data
07-12-2021



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, l'IMPRESA dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Atto. In particolare dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli:

12 - Penali;

14 - Verifica di conformità, fatturazione e pagamenti;

17 - Risoluzione e recesso;

18 - Foro competente.

CAEN S. p. A.

[REDACTED]

Spett.le

C.A.E.N. S.p.A.

E p. c. Dr. ssa Michela PISCHEDDA
Responsabile Unico del procedimento

OGGETTO: **Modifica dell'art. 4 dell'Accordo Quadro Rep. 110/2021 relativo alla fornitura a catalogo di materiale elettronico scientifico per tutte le Strutture dell'INFN.**
Lotto 1: strumentazione elettrica ed elettronica per esperimenti di fisica_CIG n. 869303683D.
Lotto 2: sistemi elettronici modulari per il processamento di segnali analogici per esperimenti di fisica_CIG n. 8693158CE9
Lotto 3: sistemi elettronici modulari per il processamento di segnali digitali per esperimenti di fisica_CIG n. 86931641E0.

Nell'Accordo Quadro stipulato in data 07.12.2021 ed iscritto al Repertorio n. 110/2021 del Registro dei Contratti dell'Istituto, all'art. 4, per errore, è stato riportato che la decorrenza iniziale dello stesso fosse da considerarsi la data di stipula piuttosto che la data indicata nel Verbale di avvio anticipato delle attività predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento e sottoscritto dall'IMPRESA in data 29.09.2021. Pertanto l'Art. 4 - "Durata dell'Accordo e Termini di consegna" del predetto Accordo è da considerarsi così sostituito:

- **Art. 4 - Durata dell'Accordo e Termini di consegna** : [...] Il presente Accordo avrà durata pari a 48 (quarantotto) mesi, con decorrenza iniziale dal 01.10.2021 come indicato nel Verbale di avvio anticipato delle attività sottoscritto dall'IMPRESA in data 29.09.2021. [...].

Il presente Atto, controfirmato digitalmente per accettazione, è parte integrante dell'Accordo Quadro citato in oggetto; si prega di restituire copia dello stesso all'indirizzo PEC: contratti.ac@pec.infn.it.

C.A.E.N. S.p.A.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio ZOCCOLI)



Firmato da
Antonio Zoccoli
IT
in data 16-12-2021

